

CAMERA DEI DEPUTATI N. 154

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, BREGANZE, COCCO MARIA, SAMMARTINO
TITOMANLIO VITTORIA, RAMPA, MIOTTI AMALIA**

Presentata il 27 giugno 1963

Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con i provvedimenti approvati (disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile, e modifiche all'articolo 411 del Codice civile (*Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1955, n. 267*), il Parlamento ha voluto togliere ai nati fuori del matrimonio l'umiliazione di dover rivelare ad ogni passo l'origine illegittima, ed ha voluto facilitare per gli abbandonati l'inserimento in una famiglia affettiva (affiliante), in luogo di quella naturale mancante, ma non ha affrontato il problema fondamentale relativo alla responsabilità dei genitori illegittimi.

L'articolo 30 della Costituzione che dice: « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio », è rimasto praticamente fin'ora una semplice enunciazione di principio. Occorre quindi creare dei provvedimenti che realizzino tale affermazione, salvo naturalmente restando il principio dell'unità e della difesa della famiglia legittima.

Il problema della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità, in altre parole la ricerca da parte dei figli dei responsabili della loro vita, è stato ed è tutt'ora uno dei problemi più tormentosi del diritto privato.

Il nostro Codice civile del 1865 ammise la ricerca della maternità senza limite di tempo, ma vietò la ricerca della paternità eccetto in due casi (articolo 189), e ciò sull'esempio della legislazione francese alla quale si informarono i codici delle due

Sicilie, Parmense ed Estense. Il codice Albertino presentava una certa maggiore larghezza perché ai casi precedentemente ricordati aggiungeva quello di uno scritto del padre del minore dal quale risultasse una serie di cure date al minore in parola proprio nella qualità di padre.

Nella Toscana invece, nello Stato Pontificio e nel Lombardo Veneto la ricerca della paternità non incontrava alcun ostacolo di legge.

Contro la norma del Codice civile, che era sembrata troppo rigida fin dal momento della sua emanazione, giuristi, sociologi, congressisti, società scientifiche reclamarono molte volte una riforma. Vari furono i progetti di legge presentati sull'argomento: il progetto Morelli (1875), i due progetti Gianturco (1892-1893), i due progetti Sorani (1901), il progetto Zanardelli, quello della Commissione Reale per la riforma del diritto privato (1906), quello del Quarto (1908), il progetto Scialoja (1910), il progetto Meda, Nava e Colajanni (1914), Lollini (1922) e Fera-Salandra (1924).

Tutto questo sta a dimostrare come sentita era la palese ingiustizia con la quale veniva trattata non solo la donna che doveva addossarsi il carico della creatura, ma il figlio che non avrebbe mai potuto far dichiarare giudizialmente la paternità se non nei due casi sopra citati.

Anche nell'attuale situazione legislativa si deve rilevare purtroppo la facilità con cui la maggior parte dei padri illegittimi riesce a sfuggire alla propria responsabilità e ciò oltre

che per il limite di tempo in cui la ricerca giudiziale di paternità può effettuarsi (articolo 271) per la ristrettezza dei casi in cui la dichiarazione può essere chiesta.

La formulazione che anche l'onorevole Meda propose nella sua proposta di legge (Meda, Nava Cesare e Colajanni annunziata alla Camera il 21 febbraio 1914) al primo punto dell'articolo 1 e che il progetto di legge governativo del 1934 aveva, si può dire, ripreso integralmente al punto 7° dell'articolo 299, si riferisce ad una quantità di casi in cui ora è consentito al padre illegittimo sfuggire alla propria responsabilità di fronte alla legge se non di fronte a Dio.

Le statistiche ci dicono che dei 30.000 illegittimi (sui 35.000 circa che nascono ogni anno), che vengono riconosciuti dalla madre, solo pochissimi vengono riconosciuti anche dal padre. Si obietterà che molti sono figli di madre nubile e di padre precedentemente coniugato il quale, pur convivendo con la donna *more uxorio* e provvedendo al mantenimento e all'educazione dei figli, non può riconoscerli per il divieto del Codice civile (articolo 251).

Ma non è questa ancora, per fortuna, la situazione del maggior numero dei figli illegittimi. Vi è tutta una lunga schiera di operaie, impiegate, domestiche che credono alle promesse del seduttore coniugato il quale non fa conoscere la sua situazione o che credono alla promessa di matrimonio del giovane, che forse anche per iscritto si è impegnato di condurle all'altare o che temono di ribellarsi alla richiesta pressante del padrone, del superiore o del padrone di casa.

Se la donna deve portare il peso della maternità e l'onta dell'illegittimità, non è giusto che l'uomo, che ha generato con lei la creatura, si liberi facilmente da ogni responsabilità davanti alla legge. Occorre in qualche cosa almeno modificare gli articoli del Codice civile che regolano questa delicata e discussa materia, in modo che anche la legge risponda alle più elementari esigenze della giustizia distributiva, quali sono quelle che vogliono attribuire anche al padre la responsabilità della creatura che ha generato.

Nella prima legislatura repubblicana la Camera fu già investita della questione con la proposta della onorevole Bianca Bianchi ed altri.

La proposta non ebbe seguito per la sostanziale motivata opposizione alla tesi dalla stessa sostenuta di una ricerca obbligatoria della paternità (con tutti gli evidenti e gravi

pericoli che una simile procedura avrebbe certo determinato).

Per una migliore soluzione del problema ci sembra opportuno tornare al progetto del nuovo Codice civile del 1934 il quale riflette questo desiderio di allargare le possibilità di ricerca della paternità.

L'articolo 299 di tale progetto recita: « L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può essere proposta che nei casi seguenti:

1°) quando al tempo del concepimento, tra la madre e colui al quale si attribuisce la paternità vi fosse matrimonio di cui in seguito fu dichiarata la nullità;

2°) quando al tempo del concepimento, vi fosse concubinato tra i genitori;

3°) quando sia stato annullato, per motivo diverso dal difetto di veridicità, il riconoscimento fatto da colui contro il quale si agisce per la dichiarazione;

4°) se la paternità possa desumersi da sentenza civile o penale, ovvero da una dichiarazione non equivoca per iscritto di colui al quale si attribuisce la paternità;

5°) se vi sia possesso di stato di figlio naturale;

6°) se vi sia stato ratto o violenza carnale, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento;

7°) se vi sia stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta o compiuta con artifici o raggiri idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità di fiducia, o di relazione domestica, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento ».

I lunghi lavori preparatori della riforma del Codice attuata nel 1939, ci mostrano quali erano i pareri delle persone e degli istituti più qualificati (Università, Corti di appello, Associazioni di giuristi) intorno al dibattuto problema. Scrive il relatore per la Corte di appello di Bologna, consigliere Veneziano, « e la Corte non può che plaudire a questa coraggiosa riforma, in quanto con essa, pur mantenendosi le cautele necessarie per non compromettere la tranquillità delle famiglie e la purezza del costume, si infrange quella immunità che fin ad oggi sembrava proteggere l'uomo che si fosse reso colpevole di una procreazione illegittima, lasciandone tutto il peso e l'onta alla donna, spesso vittima dei raggiri del primo, più forte ed astuto ».

Nonostante i pareri favorevoli, il guardasigilli di allora fu contrario ad estendere nel modo precedentemente citato le possibilità della ricerca giudiziale della paternità.

« Nell'elenco dei casi in cui la ricerca della paternità è consentita, la più notevole innovazione da me introdotta al progetto preliminare è la soppressione delle ipotesi di seduzione che la Commissione reale prevedeva nel n. 7° dell'articolo 299. Sono queste le ipotesi che avevano soprattutto destato gravi preoccupazioni e timori di abusi e di ricatti, invero giustificati anche per la indeterminatezza ed elasticità del significato attribuito alla parola «seduzione». Da un punto di vista strettamente giuridico ho considerato che la ipotesi non può essere presa in considerazione in un sistema legislativo il quale dalla dichiarazione giudiziale fa conseguire l'acquisto dello stato di figlio e non soltanto, come in altre legislazioni, vantaggi economici. Sembra ovvio che lo stato di figlio non possa attribuirsi se non si hanno elementi i quali diano la fondata persuasione che l'uomo, dal quale si pretende la paternità, sia autore del concepimento. Ora nelle ipotesi di seduzione considerate nel progetto preliminare, questa persuasione non si poteva avere, perché né la promessa di matrimonio, né l'uso di artifici o raggiri, né l'abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica sono fatti dai quali possa logicamente desumersi che il seduttore, e non altri con i quali la donna può aver avuti rapporti, sia l'autore del concepimento. In realtà l'azione poteva sembrare in quei casi consentita piuttosto come sanzione del riprovevole agire del seduttore, che come mezzo di accertamento di una paternità assai dubbia. Ma se giusta è la sanzione che oggi si concreta, secondo i pacifici insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza, nel risarcimento dei danni, ingiustificata sarebbe l'attribuzione di una non provata paternità ».

A tale motivazione del Guardasigilli che concluse per la esclusione della ipotesi di cui al n. 7° dell'articolo 299 del progetto dall'inserimento nell'articolo definitivo (attuale articolo 269 del Codice civile) si potrebbe rispondere con osservazioni assai più confidenti e decisive.

Sembra che le due ipotesi (n. 3°, articolo 269 del Codice civile e n. 7°, articolo 299 del progetto) meritino un uguale trattamento perché prevedono casi nella sostanza quasi totalmente simili. Infatti, la situazione di mancata certezza di paternità rilevata dal Guardasigilli per il caso di seduzione (dice il Guardasigilli «paternità assai dubbia») non è dissimile dalla situazione che si crea a seguito di violenza o di ratto. La posizione della vittima nelle ipotesi di violenza o di

ratto è certamente di assenza totale di volontà; ma non può negarsi che nel caso di seduzione vi sia pure, nella vittima, una volontà viziata.

Non vi sarebbe cioè stata accettazione, se si fosse saputo che la promessa di matrimonio era fittizia, se si fossero conosciuti gli artifici ed i raggiri, se la volontà fosse stata libera da timore o soggezioni, come previsto nell'ipotesi di abuso di autorità, fiducia, relazioni domestiche.

Se poi la seduzione non può escludere eventuali rapporti con persone diverse dal seduttore, anche per la violenza nessuno può escludere che chi la violenza ha subito, abbia prima o dopo avuto rapporto con persona diversa da chi ha usato la violenza; e per altro nella stessa ipotesi di ratto (soprattutto qualora la privazione di libertà nella vittima sia per breve tempo) nessuno può escludere che prima o dopo il ratto, la donna, non abbia avuto rapporto con altra persona.

Qual è dunque la diversità sostanziale tra le due ipotesi?

Il Guardasigilli escludendo l'ipotesi del n. 7° ha finito per ritenere valida la volontà viziata della donna sedotta; ciò prima che contrario al diritto è contrario alla realtà oggettiva.

Da ultimo è sufficiente ricordare che nella ipotesi di violenza, colui che viene chiamato in giudizio, come presunto padre ha diritto di difendersi, tra l'altro portando prove di altri rapporti avuti dalla donna vittima della violenza; è il giudice che con sentenza deve decidere. Non diversamente avverrebbe per persona citata come presunto padre, perché autore di seduzione in una delle ipotesi di cui al n. 7 del progetto, il quale evidentemente avrebbe tutto il diritto, non solo di contestare il merito della seduzione, ma anche di provare altri rapporti avuti dalla donna sedotta nello stesso tempo a cui risale il concepimento.

Concludendo sembra esistere una coincidenza sostanziale tra le due ipotesi:

1°) in entrambi i casi assenza di libera volontà nella vittima;

2°) in entrambi i casi paternità dubbia e quindi solo presunta;

3°) in entrambi i casi ammissione di prove contrarie;

4°) in entrambi i casi accertamento e decisione da parte del giudice.

Tutto ciò convince a sostenere che le due ipotesi meritino eguale trattamento giuridico.

Per tali motivi ci sembra giusto inserire nell'articolo 269 del Codice civile l'ipotesi n. 7 del progetto già esaminato.

* * *

Nel progetto di legge del nuovo Codice civile era proposto un anno di tempo per l'inizio della procedura per la ricerca giudiziale della paternità, la Commissione parlamentare ne propose tre, il testo definitivo ne reca due.

È degno di rilievo a questo proposito il fatto che ai commissari ed al presidente della Commissione parlamentare per l'esame del progetto del Codice, i quali ritenevano doversi computare il periodo valido per la ricerca giudiziale dal momento in cui il figlio fosse venuto a conoscenza dei fatti, venne obiettato che questo modo di largheggiare poteva « aver riflessi anche sulla politica demografica », (*Atti della Commissione parlamentare*, vol. I, pag. 330).

Se per la ricerca della maternità non vi è alcun limite, poiché la vita intera del figlio può essere spesa nella ricerca della madre, sembra giusto accogliere l'antica proposta della Commissione parlamentare: doversi computare i due anni per la ricerca giudiziale della paternità dal momento in cui il figlio è venuto a conoscenza dei fatti.

È chiaro che il presunto padre, chiamato in giudizio, potrà difendersi opponendo anzitutto che la conoscenza dei fatti, da parte di chi ha iniziato la causa, risale ad un periodo precedente ai due anni.

Sembra però opportuno lasciare l'attuale formula nell'ipotesi prevedute dal secondo comma dell'articolo 252 (scioglimento del matrimonio per effetto della morte dell'altro coniuge) e del n. 2° dell'articolo 269 (sentenza passata in giudicato e scoperta dal documento contenente le dichiarazioni di paternità) considerando che due fatti di tale importanza non possono sfuggire alla conoscenza di chi ha interesse ad iniziare la ricerca giudiziale di paternità.

È chiaro che rimanendo ferme le altre disposizioni, l'azione, nell'interesse del minore, fino al raggiungimento della maggiore età, potrà essere promossa sempre con le modalità di cui all'articolo 273 del Codice civile.

* * *

Per quanto riguarda il diritto agli alimenti non si riscontra alcuna modifica nel Codice del 1939 in confronto di quello del 1865.

Ambedue dichiarano che nei casi in cui le indagini sulla maternità e paternità non sono ammesse, e nei casi in cui non può aver luogo la dichiarazione giudiziale di paternità, il

figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti:

1°) se la paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale;

2°) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;

3°) se la paternità o la maternità risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori.

Il progetto era alquanto diverso e precisamente l'articolo 315 recitava:

« Non sono ammesse le indagini sulla maternità e sulla paternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato. Le indagini sulla maternità sono escluse anche nel caso in cui, a norma dell'articolo 278 (figli incestuosi) la madre potrebbe riconoscere il figlio. Tuttavia anche nei casi previsti nei due precedenti comma, il figlio naturale può proporre la domanda per ottenere gli alimenti:

1°) se la paternità o la maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

2°) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;

3°) se al tempo del concepimento vi fosse notorio concubinato fra i genitori;

4°) se la paternità o la maternità risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori;

5°) se vi sia possesso dello stato di figlio naturale ».

Dall'Università di Catania il professore Santoro Passarelli affermava a proposito del precedente articolo del progetto: « Quanto all'azione alimentare:

1°) rispetto ai figli non riconoscibili si ritiene che a questi disgraziatissimi fra i disgraziati figli naturali dovrebbe essere concesso, non soltanto nei pochi indicati in questa disposizione, ma sempre, salvo i casi citati dall'articolo 301 (condotta pubblicamente immorale della donna), e con le cautele della *causae cognitio*, un diritto alimentare familiare, durante la vita del genitore e, alla morte di costui, un vero e proprio diritto successorio;

2°) rispetto ai figli riconoscibili, ma non riconosciuti, si ritiene che a maggior ragione, con la cautela ora detta, ed eccezione dell'articolo 301, l'azione alimentare dovrebbe essere concessa sempre e non soltanto in quelle pochissime ipotesi che, sembra poco coerentemente, il progetto determina più rigorosamente che per l'azione di reclamo di stato ».

Il consigliere Pellegrini della Corte di appello di Roma scriveva: « ai tre casi dell'attuale articolo 139 (dichiarazione scritta, sentenza, matrimonio dichiarato nullo) ora se ne

aggiungono solo due, tra quelli per cui l'articolo 299 consente la ricerca della paternità, cioè il concubinato ed il possesso di stato. In tal modo vengono omessi casi, pur considerevoli, tra i quali è da segnalare quello della seduzione avvenuta con promessa di matrimonio, prevista dall'articolo 299, n. 7°. Tale seduzione può costituire un diritto di azione privata appunto se il seduttore era coniugato e nascose alla vittima il proprio stato (il Codice penale vigente ritiene che quest'ultima sia minore di età; ma agli effetti civili, di chi si discopre, codesta restrizione non avrebbe ragione di essere). La querela, per ragioni intuitive ed apprezzabili, può essere stata omessa e quindi mancherebbe anche la sentenza penale prevista dal n. 1 del detto articolo 315. Ora qui è da osservare che mentre si concede l'azione in casi discutibili, nei quali manca la notorietà o il fatto e quindi ricorrerebbe la opportunità di evitare lo strepito e lo scandalo (come quello della efficace dichiarazione scritta) lo si viene a negare là dove il pubblico ha già appreso e riprovato il grave delitto pur non perseguito in sede penale ».

Dall'Università di Padova il professor Ravà manifesta che: « nei casi in cui il riconoscimento non è ammesso il progetto concede l'azione per gli alimenti, non solo nelle tre ipotesi già formulate nel vigente articolo 193, ma anche in quelle di concubinato e di possesso di figlio naturale. E queste aggiunte appaiono giustificate ambedue. Ma anche per questa azione di alimenti il progetto stabilisce una previa *causae cognitio* che ci pare cautela eccessiva, trattandosi di estremi di abbastanza facile accertamento ».

In sostanza fu abbastanza largamente riconosciuta l'eccessiva rigidità della elencazione delle ipotesi come previste nel progetto che tuttavia appare più comprensivo del testo definitivo, cioè dell'attuale articolo 279.

Anche la Commissione reale era d'accordo. Infatti nella relazione presentata per il progetto di riforma del I libro del Codice civile si diceva:

« Nei casi in cui è ammesso il riconoscimento, sono ammesse la dichiarazione giudiziale di filiazione e le indagini a tal fine, salvo, per ragioni ovvie, il caso dell'ammesso riconoscimento da parte della madre di un figlio nato da rapporti incestuosi. Per converso, sia in questo, come nei casi in cui il riconoscimento è vietato o finché sia vietato, non sono ammesse le indagini (secondo il relatore ad alcun fine), né la dichiarazione

giudiziale di filiazione. In ciò il progetto (articolo 315) concorda con la legge attuale. Né se ne discosta essenzialmente quanto al concedere tuttavia al figlio naturale azione d'alimenti anche in questi casi, entro certi limiti, quando cioè le circostanze sono tali che perdono di importanza i riguardi dovuti alla pubblica decenza e lo stesso interesse del figlio a che si mantenga il silenzio sulla sua origine e prevalga invece il motivo, che sarebbe grandemente inumano negare al figlio gli alimenti. Soltanto la legge attuale, pur tentando di temperare diversi interessi morali e materiali in conflitto, fa pendere troppo la bilancia verso la negativa, sicché il rigore diventa eccessivo e quasi brutale, mentre il progetto invece si ispira piuttosto al pensiero, che non occorre che l'unione e la filiazione risultino già da prima in modo palese, che non si esiga una più o meno laboriosa istruttoria ulteriore, ma piuttosto che già vi siano elementi tali, che sarebbe inumano negare ai figli gli alimenti col pretesto di evitare maggiore strepito intorno alla maternità ed all'origine del figlio o l'offesa alla pubblica decenza. Perciò l'azione fu ammessa non solo nei casi già indicati dal Codice, ma altresì in quelli in cui vi fosse notorio concubinato tra i genitori, o il possesso continuo dello stato di figlio ».

Di diverso avviso fu il Guardasigilli e quindi cadde quanto la Commissione reale aveva proposto ed i giuristi approvavano.

Così l'articolo 279 del Codice civile ebbe l'attuale definizione:

« Nei casi previsti dall'articolo precedente ed in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale, il figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti:

- 1°) se la paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale;
- 2°) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;
- 3°) se la paternità o la maternità risulta da una esplicita e non equivoca dichiarazione scritta del genitore ».

* * *

Le disposizioni più avanzate in materia si possono ritenere quelle norvegesi.

La legge 10 aprile 1915, successivamente modificata fino al 28 luglio 1949, stabilisce all'articolo 13 che « quando il tribunale ritiene di poter emanare un giudizio sulla paternità dell'uomo, indicato come tale dalla madre, costui è da condannarsi al mantenimento del

minore nel caso in cui il tribunale reputi dimostrato che l'imputato abbia frequentato la madre entro un certo periodo per cui, secondo natura possa essere il padre del bambino ».

Gli articoli precedenti fissano tutta la procedura per una dichiarazione della donna che sta per diventare madre al medico ed all'ostetrica, e quindi l'intervento dell'autorità amministrativa. Se l'autorità amministrativa non raggiunge lo scopo, entra in azione quella giudiziaria che opera gratuitamente con la procedura sopra ricordata.

La legge danese n. 131 del 7 maggio 1937 è ancora più rigida perché ammette all'articolo 14 che, qualora il tribunale non ritenga di dichiarare uno padre del minore, condanna agli alimenti uno o più uomini che abbiano avuto rapporti con la madre durante il periodo del concepimento. Ciascuno, considerato obbligato agli alimenti, ne risponde *in toto* e versa la quota ad un fondo speciale che viene amministrato dall'ufficio statale per la protezione dell'infanzia.

L'istruttoria di un procedimento di dichiarazione di paternità viene iniziata dal comando di polizia al quale si rivolge la donna prima di dare alla luce il figlio. Tale azione della donna viene in un certo senso controllata dal medico e dall'ostetrica i quali, tre giorni dopo la nascita dell'illegittimo, devono denunciare all'ufficiale della polizia se la donna ha chiesto o no l'istruttoria del procedimento.

La legislazione svedese è assai simile a quella danese.

La legge finlandese n. 173 del 27 luglio 1922, modificata con la legge 20 agosto 1948, stabilisce che chi viene segnalato dalla madre, come padre del minore, è obbligato al mantenimento del minore stesso, se viene dimostrato che egli è convissuto con la madre nel periodo in cui possa essere stato concepito il bambino « salvo che non sia chiaramente impossibile che il bambino sia stato concepito da lui ». Il minore non riconosciuto ha diritto al mantenimento fino al 17° anno di età.

La legge ungherese n. 29 del 29 dicembre 1946 stabilisce all'articolo 29 che « nel caso in cui non vi sia alcuna persona da ritenersi padre dell'illegittimo compete l'obbligo del mantenimento a colui che, nel periodo del concepimento abbia avuto rapporti con la madre ». La norma citata non si applica solo nel caso in cui la donna nel periodo del concepimento sia stata una persona assolutamente disonesta ed il presunto padre non abbia potuto essere tale. Nell'articolo 31 di detta legge è stabilito che « già prima della nascita del bambino il tribunale, a richiesta

della madre, può disporre che colui, la cui paternità sia probabile, è obbligato ad anticipare al bambino la somma necessaria al mantenimento per i primi tre mesi in rate mensili come pure a pagare alla madre le spese per la nascita del figlio ed il periodo successivo, depositando presso un tribunale una congrua somma ».

Il Codice civile Svizzero ed il Codice tedesco presumono padre del bambino l'uomo che ha convissuto con la madre durante il periodo di concepimento. Non è necessario che tale relazione sia durata tutto il periodo del concepimento, occorre però che la parte richiedente dia prova della coabitazione. Una volta che quest'ultima è stabilita l'uomo è ritenuto padre del bambino a meno che egli non vi si opponga.

In Svizzera e in Germania l'obbligo alimentare incomincia alla nascita del bambino, però, se la madre lo richiede, il presunto padre deve fornire un quid per le spese della nascita e del primo mantenimento del bimbo. L'articolo 1716 del Codice civile tedesco così recita: « prima della nascita del bimbo e su richiesta della madre, può essere ordinato, con una disposizione transitoria, che il padre debba pagare alla madre o al tutore il trattamento alimentare da fornire al bambino per i primi tre mesi ».

Il Codice civile svizzero contiene una disposizione che assomiglia a quella del Codice civile tedesco. L'articolo 331 dice: « quando la paternità sia resa verosimile e la madre versi in stato di bisogno, il padre può essere tenuto, già prima della sentenza, anche senza che sia dimostrato un pericolo nel ritardo, a garantire le spese presumibili della nascita e del mantenimento per i primi tre mesi ». Il Codice civile svizzero esige che la madre sia nel bisogno ma non è affatto indispensabile che ella sia nella più grande povertà. Di contro il Codice tedesco non richiede affatto questa condizione.

In Svizzera il presunto padre può opporre l'*exceptio plurium concubentium*, ma il giudice è libero di pronunciarsi per le misure provvisorie richieste o di rigettarle.

In Germania ugualmente il padre illegittimo può opporsi alle richieste della madre, ma vi sono dei casi urgenti, dove il tribunale può stabilire senza dibattito e senza ascoltare l'interessato (codice di procedura penale, articolo 937).

Le spese della nascita del bimbo sono così garantite da queste misure provvisorie.

L'azione per ottenere le misure provvisorie spetta in Svizzera alla madre. La può

esercitare anche il curatore nominato secondo l'articolo 311 del Codice civile, oppure delle misure provvisorie possono essere ordinate d'ufficio dal giudice.

In Germania solo la madre può domandare le misure provvisorie, poiché l'articolo 1716 dice: « a richiesta della madre », ma se essa è minorene il suo rappresentante legale agisce in suo luogo.

L'obbligo di fornire l'assicurazione per il mantenimento, non è solo imposto al presunto padre, ma anche ai suoi eredi.

Secondo il codice svizzero la pensione alimentare deve essere fornita finché il minore abbia raggiunto i 18 anni, mentre il codice tedesco impone l'obbligo finché abbia compiuto i 16 anni, a meno che certi casi di infermità del minore non chiedano il prolungamento di tale obbligo.

Tanto la legislazione tedesca (articolo 1708) quanto quella svizzera (articolo 319) considerano come oggetto dell'obbligo alimentare il mantenimento e l'educazione, cioè non solo le cose indispensabili alla vita materiale, ma anche le spese occasionali per la educazione. Il codice tedesco aggiunge le spese di preparazione di una carriera.

Il codice civile tedesco determina il carico al padre secondo le condizioni della madre, mentre il codice svizzero tiene conto della condizione finanziaria di ambedue, lasciando così libero il giudice di proporzionare il carico imposto al padre ed alla madre alle possibilità economiche di ciascuno di loro.

* * *

Le osservazioni contenute nella relazione della Commissione reale nonché in quella del Guardasigilli ci convincono maggiormente che occorre allargare la possibilità per il figlio naturale di vedersi riconoscere il diritto agli alimenti.

L'esame anche rapido di alcune legislazioni straniere che più sopra abbiamo riportato, ci presenta delle soluzioni sostanzialmente lontane da quelle attualmente previste dal nostro Codice.

Infatti nella nostra legislazione, anche per ottenere gli alimenti, occorre la certezza e lo stato di filiazione, mentre in altre legislazioni ci si accontenta di aver accertato un certo grado di probabilità, per cui il diritto agli alimenti si basa su una presunzione (più o meno fondata) del rapporto di filiazione.

Ora sembra assai opportuno allargare, migliorandola, la situazione attuale, ma non ci persuade l'ipotesi della probabilità dello stato di filiazione. Anche se si tratta di affermare il

solo diritto-dovere agli alimenti, non riteniamo che tale soluzione sia conforme alla nostra tradizione giuridica ed alla nostra concezione giuridico-sociale; noi crediamo e tendiamo alla certezza del diritto e dei rapporti giuridici; non ci convinceremmo facilmente di un dovere o di un diritto nascente da uno stato di probabilità, di presunzione che una sentenza artificiosamente e fittiziamente considerasse come fatti certi e provati.

E tutto ciò, trascurando una serie di guai, di ricatti, di furbi totalmente e sempre salvi da ogni peso e condanna, di incauti o ingenui che finirebbero per pagare anche per marginali responsabilità.

Il diritto agli alimenti e il dovere degli alimenti non può che sorgere dall'accertato stato di filiazione. Senonché l'articolo 279 come oggi formulato non sembra soddisfacente.

In fondo occorre che:

1°) Tutte le ipotesi che consentono la ricerca della paternità, siano considerate (se provate ben si intende) come sufficienti a dar origine al diritto agli alimenti quando tali ipotesi non servirono per l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità perché i termini per tale azione erano già scaduti;

2°) Per i figli non riconosciuti (incestuosi e adulterini) alle tre ipotesi già previste dall'articolo 279 del Codice civile e che rendono possibile l'azione per gli alimenti occorre aggiungere una quarta ipotesi: « il possesso di stato di figlio naturale ». Questa ultima soluzione infatti, mentre consente che l'azione possa essere iniziata nel maggior numero dei casi, non urta contro le giuste preoccupazioni che in relazione a tali filiazioni impediscono, sia l'indagine indiscriminata nella ricerca dei genitori, sia quindi il sorgere di quei diritti e doveri che dipendono comunque dall'accertamento dei fatti.

Non sembra però il caso di prevedere anche per l'azione per gli alimenti un preventivo giudizio di ammissibilità, trattandosi di azione sostanzialmente diversa da quella per la dichiarazione giudiziale di paternità ed essendo più che sufficiente il normale giudizio a garantire in ogni modo le parti.

* * *

Per tutti i motivi precedentemente esposti speriamo che la Camera voglia approvare quanto noi proponiamo, persuasa che il riconoscere alla persona le sue giuste responsabilità costituisca un passo decisivo verso una maggiore giustizia distributiva e quindi verso la civiltà ed il progresso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 269 del Codice civile è aggiunto il seguente numero:

« 5°) se vi è stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con artifici o raggiri idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, quando il tempo della seduzione corrisponda a quello del concepimento ».

ART. 2.

L'articolo 271 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio maggiorenne entro due anni dalla conoscenza dei fatti che rendono ammissibile tale ricerca.

Nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 252 i due anni decorrono dalla data di scioglimento di matrimonio per effetto della morte dell'altro coniuge; nei casi preveduti dal n. 2 dell'articolo 269 i due anni decorrono dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi ».

ART. 3.

L'articolo 279 del Codice civile viene sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 269, qualora l'azione non sia più proponibile per decadenza dei termini, il figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti.

È altresì proponibile azione per gli alimenti da parte del figlio naturale nei casi previsti dall'articolo 278:

1°) se la paternità o maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale;

2°) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;

3°) se la paternità o la maternità risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dai genitori;

4°) se vi sia possesso di stato di figlio naturale ».